

## REGOLAMENTO (CE) N. 1380/95 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 990/93 al fine di autorizzare l'esportazione di alcune merci verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 228 A,

vista la posizione comune del 12 giugno 1995 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea relativa alla sospensione di talune restrizioni agli scambi con la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nella risoluzione 992 (1995), adottata l'11 maggio 1995, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso che l'importazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) di forniture essenziali alla riparazione delle chiuse situate sulla riva destra del Danubio potrebbe essere approvata, secondo le procedure del comitato istituito con la risoluzione 724 (1991), in una o più riunioni del comitato stesso;

considerando che, pertanto, la Comunità deve adeguare di conseguenza la legislazione esistente e, in particolare, il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio, del 26 aprile 1993, relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) <sup>(2)</sup>;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 12 giugno 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CHARETTE

considerando che è necessario, al fine di consentire la partecipazione degli operatori economici comunitari ai preparativi per la riparazione di tali chiuse, di prevedere che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo all'adozione della risoluzione di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 990/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 2, il testo della lettera b) è completato dal seguente:

«e di forniture essenziali alla riparazione delle chiuse situate sulla riva destra del Danubio, previa approvazione del comitato secondo le sue procedure».

2) All'articolo 5, il testo della lettera a) è completato dal seguente:

«e le esportazioni di forniture essenziali alla riparazione delle chiuse situate sulla riva destra del Danubio, secondo l'articolo 2, lettera b) del presente regolamento».

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 12 maggio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 2.<sup>(2)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.